

---

## TITOLARE EFFETTIVO : CRITERI ED INDICAZIONI PER INDIVIDUARLO

TRATTO DA: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125 E DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)

ESTRATTO DAL DOCUMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DAL "CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

### 3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo il soggetto obbligato si avvale dei seguenti criteri:

<b>CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ</b>	<b>Commi 1 e 2</b> a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
---	---

<sup>37</sup> In dettaglio il sistema SCIPAFI, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, è istituito presso il MEF ed è attualmente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione).

Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha modificato il D.Lgs. 141/2010, prevedendo la possibilità per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di accedere al sistema attraverso la stipula di una convenzione con il MEF. In assenza di detta convenzione, ad oggi il sistema non è consultabile dai professionisti obbligati.

<sup>38</sup> Per verificare i documenti rubati o smarriti si può consultare il sito del Ministero dell'interno: <https://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/crimnet/>.

<sup>39</sup>Vd. **Provvedimento** Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", Parte II, sez. V, pag. 15; vd. anche art. 36, co. 7 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

**DI CAPITALI (ART. 20 D.LGS. 231/2007)**

**Comma 3**

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

**Comma 5**

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, **conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale**, di poteri di amministrazione o direzione della società **o del cliente comunque diverso dalla persona fisica**.

Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo secondo le anzidette modalità risultano "scalari" e non alternative, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, ove non si riesca ad individuare il titolare effettivo tramite alcuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 5.

Vi sono inoltre disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che così possono essere riassunte:

**CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000 (ART. 20 D.LGS. 231/2007)**

**Comma 4**

Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di **rappresentanza legale**, direzione e amministrazione (*fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.*)

**TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (ART. 22 CO. 5 D.LGS. 231/2007)**

I titolari effettivi si identificano (*da ritenersi cumulativamente*) nel **costituente o nei costituenti** (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano **o guardiani** ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust **o sull'istituto giuridico affine** attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente). Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

**La dichiarazione del cliente potrà essere acquisita mediante il modulo AV4 allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità.** Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del Decreto discende una valenza generale del principio di affidabilità.

**Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini le informazioni in merito al titolare effettivo sono comunicate al professionista dai relativi fiduciari (art. 21, co. 3).**

---

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri<sup>40</sup>, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica. In tal caso, il professionista acquisisce e conserva la prova dell'iscrizione del titolare effettivo in tali registri, ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di *trust* espressi, ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. b), la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Il soggetto obbligato deve conservare traccia delle verifiche effettuate per l'individuazione del titolare effettivo e, in caso di individuazione dello stesso mediante il criterio residuale di cui al comma 5 dell'articolo 20 del Decreto, deve conservare traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo mediante i precedenti criteri della proprietà diretta, indiretta o dell'influenza dominante o dei poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (come indicato nei co. 1, 2 e 3).

### Esempi di individuazione del titolare effettivo

Si riportano di seguito alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all'individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

#### 1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

#### 2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali. In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta). In relazione a ciò si ritiene che possano essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra, i titolari effettivi sono, infine, individuati nei soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste).

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- ✓ hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla

---

<sup>40</sup> A tale proposito si evidenzia che il 23 dicembre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto ministeriale relativo al Registro dei titolari effettivi ai sensi dell'art. 21 del D. L.gs. 231/2007 che potrà essere utilizzato come fonte attendibile e indipendente da consultare per la verifica dell'identità del titolare effettivo.

---

quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);

- ✓ hanno **poteri di rappresentanza legale, di amministrazione** (disgiuntiva, congiuntiva o mista) **o direzione** della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

### 3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

#### Esemplificazione:

##### **Pegno e usufrutto su quote o azioni**

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

##### **Società partecipata attraverso fiduciaria**

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare **all'organo amministrativo della società fiduciarmente partecipata (Zeta srl)** i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

**In presenza di rischi significativi nel cliente/prestazione, al fine di verificare i dati ottenuti dal cliente, si potrebbe chiedere alla società fiduciaria una conferma della titolarità della partecipazione. La società fiduciaria, previa autorizzazione da parte del proprio cliente/fiduciante, potrebbe quindi attestare i dati del fiduciante rispetto alla partecipazione della Zeta srl fiduciarmente amministrata.**

### 4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

---

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al concetto di influenza dominante il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

### **Esemplificazione:**

#### ***Voto plurimo***

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

#### ***Patto di sindacato***

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

È il caso, ad esempio, del socio "A" al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A". In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio "A" risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

#### ***Società con azioni o quote senza diritto di voto***

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

### **5) Casi di controllo**

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi), tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Si evidenzia che la modalità di individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo è oggetto di numerosi dubbi interpretativi. Fino al 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, le autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, quello in virtù del quale la ricerca del titolare effettivo deve riguardare tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detengono una partecipazione superiore al 25%.

La formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017, sembra peraltro giustificare, quale modalità esecutiva dell'obbligo, anche l'identificazione delle sole persone fisiche che possiedono una percentuale superiore al 25% del capitale sociale della società cliente.


In attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore e/o delle autorità di vigilanza, in via cautelativa appare preferibile procedere secondo le indicazioni fornite negli esempi di cui ai casi 2) e 3), applicando il criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della società cliente del professionista il nominativo del(i) fiduciante(i) onde individuare fra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata. In presenza di rischi significativi nel cliente/prestazione, al fine di verificare i dati ottenuti dal cliente, si potrebbe chiedere alla società fiduciaria una conferma della titolarità della partecipazione. La società fiduciaria, previa autorizzazione da parte del proprio cliente/fiduciante, potrebbe quindi attestare i dati del fiduciante rispetto alla partecipazione della Zeta srl fiduciarmente amministrata.

### Catena di controlli (caso 1)

Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl.

#### INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:  
- il socio unico della srl "D"  
- e le persone fisiche "E" ed "F"

### Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Alfa saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).


## INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



### Catena di controlli (caso 3)

Si suppone che la società Alfa sia controllata all'80% da una srl con 6 soci, di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto), potrebbe controllare la società "Alfa" e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi **le persone fisiche che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario hanno i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione**. Nondimeno, nelle situazioni in cui l'esecutore evidenzia una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza **legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario**.

## INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



### Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa: socio A – persona fisica al 30%, socio B – persona fisica al 30%, socio C – persona fisica al 30% e socio D – persona fisica al 10%.

---

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, lett. pp), che definisce il titolare effettivo "la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita", si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).

### **Quote con diritti diversi**

Una srl – Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori (art. 2, co. 1, del Decreto).

### **6) Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, D.Lgs. 231/2007**

#### **Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%**

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del cda dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

#### **Cooperativa**

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

#### **Società quotata**

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una *public company* nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.

#### **Proprietà diffusa**

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 5, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione,

---

conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purché dotati dei suddetti poteri.

### **Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse**

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario, sono dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzia la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

### **Assenza di amministratori con deleghe**

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

## **7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni**

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

## **8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato**

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF<sup>41</sup>. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

## **9) Fondazioni, associazioni e comitati**

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione) (art. 20, co. 4). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.

Amministratori (sempre dotati di poteri di rappresentanza legale) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup>Vd. art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica):

"Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale".

<sup>42</sup>Da notare come l'art. 20, co. 4 faccia riferimento al DPR n. 361/2000, ma con l'entrata in vigore del "Registro unico nazionale del Terzo settore" (D.Lgs. n. 117/2017,) si deve fare riferimento, oltre che alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e ai comitati riconosciuti previsti dal libro primo del codice civile, anche alle associazioni e fondazioni riconosciute sulla base del nuovo sistema normativo di cui all'art. 22 del citato decreto.

## 10) Trust e soggetti giuridici affini

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.) e nei soggetti giuridici affini, i titolari effettivi si identificano nel costituente o costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o nei guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affinee di qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

In definitiva, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il/i costituente/i (fondatore);
- i «trustees» (fiduciari);
- il/i guardiano/i (se nominato);
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di trust);
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con riguardo ai beneficiari, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di *fixed trust* in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno *ab origine* da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di *discretionary trust* in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;
- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (*contingent*), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

## Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

## 11) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale<sup>43</sup> il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto<sup>44</sup>.

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

<sup>43</sup> Nell'ambito del sistema previsto dal nuovo codice della crisi di impresa.

<sup>44</sup>A conferma di ciò, si veda la comunicazione del tribunale di Bergamo del 17 novembre 2020 in cui si afferma che nelle procedure concorsuali il titolare effettivo deve individuarsi nel fallito.

---

Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale “prestazione a rischio non significativo”, in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

### **11-bis) Professionista delegato alla vendita**

In caso di operazioni di vendita nell'ambito delle esecuzioni immobiliari (art. 591-bisc.p.c) si ritiene che il titolare effettivo debba essere individuato nel debitore esecutato<sup>45</sup> o tutt'al più nel giudice delegato (e per esso il Presidente del Tribunale) considerato che questi è la persona fisica dotata dei poteri di direzione e rappresentanza della procedura. In tale ambito il professionista delegato alla vendita, che si occupa di eseguire solo gli aspetti operativi, rappresenta l'esecutore dell'operazione.

In tal senso, in data 9 luglio 2020 con una comunicazione congiunta, CNF, CNN e CNDCEC hanno chiesto a Banca d'Italia, ABI e agli istituti bancari che nelle procedure esecutive immobiliari cessi la prassi di indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione.

### **12) Ente ecclesiastico**

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

### **13) Gestioni condominiali**

Nell'ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale.

### **14) Interposizioni fittizie**

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene ai sensi dell'art. 42 e valuta l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

### **15) Consorzi**

Il titolare effettivo deve essere individuato sia nei consorzi con attività interna (che cioè non esplicano la loro attività con i terzi) anche se per operare entra in rapporto con terzi (disciplinati dagli artt. da 2602 a 2611 c.c.), sia in quelli con attività esterna (artt. da 2612 a 2615-bisc.c.).

Nei consorzi con 4 o più consorziati il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Nei consorzi con solo 2 o 3 consorziati risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate.

Nelle società consortili si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento.

### **16) Comunione di quote societarie**

Qualora una quota societaria caduta in comunione, risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione. In tal caso trova applicazione nel caso di specie l'art. 1105 c.c., co. 2, ai sensi del quale “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la maggioranza dissenziente”.

---

<sup>45</sup>A conferma di ciò, si veda la comunicazione del tribunale di Bergamo del 17 novembre 2020 in cui si afferma che nelle procedure esecutive il titolare effettivo deve individuarsi nel debitore esecutato.

---

Es. In una srl Alfa con due soci persone fisiche, "A" al 51% e "B" al 49%, a seguito del decesso di "B", cade in comunione ereditaria la quota del 49% della società. Il *de cuius*, coniugato, non ha figli e quindi le quote vengono ereditate dal coniuge e dai 3 fratelli del *de cuius*. Il coniuge avrà il 50% della comunione mentre ai 3 fratelli andrà il 16,66%. In questo caso risulteranno titolari effettivi della srl "Alfa" il socio "A" e la coniuge del socio "B", in grado di esercitare il controllo sulla comunione ereditaria.